



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO
E VALTOPINA**



(ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016)
per conto del Comune di Foligno

Prot. n. 38457 del 30/05/2023

**Spett.le
Operatore economico**

LETTERA DI INVITO /DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B),
DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DELL'ART.
59 DEL D.LGS. N. 50/2016 - COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1
LETT. B) DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019 E DALL'ART. 8 COMMA 7 DELLA
LEGGE N. 120 DEL 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO (FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PIANO PER ASILI NIDO
E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA
PRIMA INFANZIA – MISSIONE M4-C1 - 1.1 DEL PNRR)
CUP C65E22000020006 - CIG 984376108F**

PREMESSA

Con determinazione a contrarre dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici n. 853 del 30/05/2023, il Comune di Foligno ha disposto di affidare congiuntamente - ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021 - la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di demolizione e realizzazione nuovo asilo nido Raffaello Sanzio, intervento finanziato in forza del decreto del Ministero D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 – *Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia*, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR (approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021), a valere sulle risorse destinate alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1-1.

L'affidamento avviene mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (da ora, Codice), per il rinvio operato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "decreto semplificazioni").

L'affidamento avviene previa consultazione di n. 5 operatori economici selezionati dall'elenco delle imprese della Regione Umbria nel rispetto del principio di rotazione degli inviti - anche con riferimento alle diverse categorie di opere - e tenuto conto altresì di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate e con applicazione del criterio del prezzo più basso, determinato tramite ribasso sullo elenco prezzi posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (da ora, solo "decreto semplificazioni") e di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice.

Codesto operatore economico è stato invitato a prendere parte al confronto concorrenziale, mediante formulazione della propria migliore offerta secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nella presente lettera di invito.

La procedura di gara è disciplinata dalla presente lettera di invito, dal decreto semplificazioni, dal Codice, dalle linee guida Anac n. 4 avente ad oggetto "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" nonché, per le parti ancora in vigore e compatibili, dal d.p.r. n. 207/2010 (da ora, Regolamento).

La procedura è interamente svolta con l'utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (da ora, Sistema), accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi della documentazione amministrativa e delle offerte e dell'aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dalla presente lettera invito, più nel dettaglio, dal "*Disciplinare telematico*" e dal relativo "*Timing di gara*".

Le modalità di accesso e di utilizzo del Sistema sono specificate nella presente lettera invito e nell'allegato "*Disciplinare telematico*".

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura di gara sono indicati nell'allegato "*Timing di gara*".

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica

necessaria indicata all'interno del *“Disciplinare telematico”* di gara.

Per problematiche inerenti la parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372080708, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, oppure via e.mail all'indirizzo imprese@net4market.com.

CUP C65E22000020006 - CIG 984376108F - CUI 00166560540-2022-00024

1) STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Stazione appaltante

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, per conto del Comune di Foligno.

La Responsabile della Centrale unica di committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, istituita con convenzione del 12.11.2015, è la dott.ssa Arianna Lattanzi. La sede operativa è presso il Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n. 10. pec: comune.foligno@postacert.umbria.it - mail: arianna.lattanzi@comune.foligno.pg.it .

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90, per la sola fase di gara: avv. Liana Tili, tel. 0742330342 – mail liana.tili@comune.foligno.pg.it .

Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n. 10 – 06034 Foligno (PG) – Tel. 0742/330001 - Pec: comune.foligno@postacert.umbria.it

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice: ing. Roberto Righi, Responsabile di P.O. dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici – tel. 0742 3471991 – mail roberto.righi@comune.foligno.pg.it .

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) la presente Lettera di invito/Disciplinare di gara ,
- 2) il Disciplinare telematico con timing di gara,
- 3) il Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzioni ed eventuale procura;
- 4) il Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato ed eventuale procura;
- 5) il Modello 3 – DGUE;
- 6) il Modello 4 - dichiarazione ausiliaria,
- 7) il Modello 5 - dichiarazione titolare effettivo;
- 8) il Modello 6 - dichiarazione assenza di conflitto di interesse;
- 9) il Progetto definitivo,
- 10) l’“Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale” tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno

sottoscritto in data 29/11/2021,

11) il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” del Comune di Foligno, approvato con DGC 475 del 23/12/2013 e modificato con DGC n. 45 del 31/01/2018, DGC n. 27 del 30/01/2020 e, da ultimo - in attuazione delle nuove Linee Guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 - con DGC n. 83 n. 29/03/2021 (in caso di aggiudicazione gli obblighi di condotta ivi previsti sono da estendere, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici).

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Foligno all’indirizzo: <https://www.comune.foligno.pg.it/tipologiadabando/procedure-in-corso-art-37-comma-1-lettera-b-del-d-lgs-33-2013-cuc-foligno-e-valtopina/>, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell’AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione “PORTALE ACQUISITI UMBRIA” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare seguendo le modalità indicate all’art. 8 dell’allegato Disciplinare telematico con Timing di gara.

Il termine entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimenti è riportato nel Timing di gara (art. 11 dell’allegato Disciplinare telematico) alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 (quattro)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nell’ambito “Chiarimenti” sulla piattaforma telematica di negoziazione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso di avvenuta pubblicazione di un nuovo chiarimento a sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati

membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante agli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'ambiente *“Chiarimenti”*.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

3) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 Descrizione/oggetto dell'affidamento

Il presente appalto integrato ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di demolizione e realizzazione nuovo asilo nido Raffaello Sanzio.

La progettazione esecutiva è redatta a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli 33 e 34 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Foligno n. 294 del 25/05/2023 (validazione del RUP datata 25/05/2023).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto (da ora, solo *“C.S.A.”*), dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi.

Il presente appalto non si ritiene frazionabile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in ragione delle lavorazioni che lo compongono, caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non consentire una suddivisione in distinti lotti funzionali.

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:

1. Progettazione esecutiva dei lavori ai sensi dell'art. 23 del Codice e articoli dal 33 al 43 del d.p.r. 5ottobre 2010, n. 207;
2. Esecuzione dei lavori ai sensi del titolo V del Codice; in particolare, l'appalto comprende le opere individuate nel C.S.A. come specificate al paragrafo 3.4.

3.2 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Foligno [codice NUTS ITI21].

3.3 Importo

L'importo complessivo dell'appalto (lavori e progettazione esecutiva) è pari ad **€ 807.807,04 (Euro ottocentosettémilaottocentosette/04) oltre IVA, di cui € 29.556,43 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso** come di seguito dettagliati:

		euro
a	Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	763 250,61
b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	29 556,43
c	Totale lavori (a+b)	792 807,04
d	Importo progettazione esecutiva soggetto a ribasso	15 000,00
e	Totale appalto (a+b+d)	807 807,04
f	Importo complessivo a base di gara (a+d)	778 250,61

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, i costi stimati per la manodopera sono pari ad € € 154.415,19.

L'importo dei lavori è stato determinato in base al prezzario infrannuale della Regione Umbria, giusta Deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2022, n. 712 recante "Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Elenco regionale dei costi per la sicurezza dei lavoratori - Approvazione Aggiornamento infrannuale Luglio 2022".

L'importo di euro 763.250,61 relativo ai lavori, rappresenta il limite economico per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento.

L'importo del servizio di progettazione a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'importo di progettazione a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio che si affida è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Il corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva (importo a base di gara al netto del ribasso offerto) non sarà aggiornato in caso di aumento dell'importo dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, ad eccezione di modifiche richieste dall'amministrazione aggiudicatrice.

3.4 Classificazione dei lavori

La categoria prevalente è: **OG1 – CLASSIFICA III**

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categ. e class.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prev. / scorp.le / SIOS	

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 Class. III	SI	632 163,71	79,74	prevalente	subappaltabile per una quota inferiore al 50% -
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 Class. I	SI	160 643,33	20,26	Scorporabile SIOS	Subappaltabile al 100% subappalto necessario (qualificante): con qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato (OG1 classifica III).

L'importo delle lavorazioni è indicato è comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza indicati al paragrafo 3.3.

3.5 ID e categorie di progettazione

La prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID “S.03 – Strutture (A) Strutture o parti di strutture in cemento armato”.

A seguire l'elenco dettagliato delle prestazioni:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità «<>G»	Costo Categorie(€) «<>V»
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.08	... Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi ...	0,95	273.581,58
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato	0,95	326.237,90
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto...	0,75	20 691,72
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	56 962,45
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente ...	1,15	75 498,87
Importo totale lavori				€ 763.250,61

Ai sensi dell'art. 23 comma 12 del Codice, l'aggiudicatario deve accettare il progetto definitivo posto a base di gara.

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dell'appalto (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) è determinato interamente a “corpo” ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 3, comma 1, lettera dddd, e 59, comma 5-bis, del Codice; resterà fisso ed invariabile e non subirà modifiche e/o aggiornamenti in base alle risultanze del costo effettivo dell'opera o alla suddivisione delle lavorazioni nelle diverse categorie di progettazione. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 106 del Codice e la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (cfr. art. 1.5.6 del C.S.A.).

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disposto nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia e, segnatamente, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, dall'art. 10 della legge 23 dicembre 2022, n. 238 nonché sulla base di quanto stabilito dal C.S.A. in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, modificato dall'art. 91, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è consentita, anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla L. n. 77/2020 e come modificato dall'art. 13, comma 1 della L. n. 21/2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore può, su richiesta dello stesso, essere incrementata fino al 30% per cento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

L'aggiudicatario, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente procedura, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

3.7 Opzioni

Il contratto d'appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 106 del Codice e, segnatamente, in caso di necessità di redigere perizie modificative e/o suppletive al progetto, purché non imputabile ad errori od omissioni nella progettazione.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad € 808.407,04 di cui € 792.807,04 per lavori, € 15.000,00 per compenso professionale (incluse spese e oneri accessori) ed € 600,00 per cassa previdenza complementare, al netto di IVA.

3.8 Durata dell'appalto

L'appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto semplificazioni è sempre autorizzata l'avvio del servizio di progettazione e la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice prima della stipula del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura .

I termini di esecuzione dell'appalto sono così suddivisi:

- per la progettazione esecutiva: giorni **45 (quarantacinque)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del formale invito a procedere a cura del RUP;

- per l'esecuzione dei lavori: giorni **400 (quattrocento)**, naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, salvo eventuale rideterminazione in sede di progettazione esecutiva.

L'affidatario è tenuto a fornire eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche (in vista dell'adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni e prescrizioni della stazione appaltante, dei verificatori e degli enti preposti) entro giorni 10 (dieci), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, dell'ultimo parere rilasciato dagli organi competenti o dell'ultima richiesta di adeguamento formulata dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del decreto semplificazioni qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo determinato ai sensi dell'art. 1.3.4 del C.S.A., mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Le **penali** dovute per il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera compresa pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (cfr. C.S.A.: art. 1.2.10 per la progettazione e art. 1.3.4 per i lavori).

3.9 Finanziamento

- D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 – *Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";*
- nota di autorizzazione prot. 82664 del 25/11/2022, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, comunicava la concessione del finanziamento del progetto ““PNRR-Missione4 – Componente1 – Investimento1.1: Demolizione e Realizzazione nuovo Asilo Nido Raffaello Sanzio;
- Decreto del MEF RGS RR 124 del 13/03/2023, è stato pre-assegnato per l'intervento in oggetto, CUP C65E22000020006, un incremento del 10% dell'importo finanziato pari ad € 90.400,00 per tenere conto dell'aumento dei prezzi dal 2021 al 2022, per cui il finanziamento complessivo dell'intervento ammonta ad € 994.000,00. Con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori pubblici e Servizi Scolastici n. 853 del 30/05/2023 è stata acquisita la prenotazione del relativo impegno contabile.

3.10 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque: pertanto, risulterà primo in graduatoria il candidato che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicini (senza eguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

Con riferimento all'operazione del taglio delle ali viene applicato il criterio cd. "relativo" (le offerte collocate all'interno delle ali aventi un medesimo valore di ribasso verranno considerate come unica offerta – cd. blocco unitario).

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta con il ribasso più conveniente per l'ente (maggiore offerta in assoluto).

In caso di parità di offerte economiche (medesimo ribasso) acquisisce la preferenza l'operatore economico che produce in sede di offerta apposita dichiarazione o attestazione di impegno di cui all'art. 47 comma 5 lettera b) del decreto legge 77/2021 (dichiarazione di utilizzo o impegno a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti).

4) OBBLIGHI SPECIFICI CONNESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA

L'intervento è inserito nell'ambito della **Missione 4 “Istruzione e ricerca” - Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR**.

I target e le milestone da perseguire attengono alla tempistica dei lavori e sono i seguenti:

Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023
Conclusione dei lavori	Entro il 31/12/2025
Collaudo dei lavori	Entro il 30/06/2026

Nel presente appalto trovano applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PNRR e tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto.

Tra gli altri:

- obbligo di conseguimento dei target e milestone e degli obiettivi finanziari, mediante previsione di un monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive;

- b) principio del “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- c) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, volto ad evitare che ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione europea nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR n. 33 del 31.12.2021;
- d) obblighi in materia di comunicazione ed informazione attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte della Unione europea e all’iniziativa “Next Generation EU”;
- e) superamento dei divari territoriali;
- f) rispetto e promozione della parità di genere (gender equality);
- g) protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l’attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto ed indiretto per le future generazioni.

Per quanto attiene al rispetto del principio di non arrecare significativo danno ambientale (DNSH) si rinvia all’art. 1.2.13 del C.S.A..

La Stazione Appaltante e il Soggetto attuatore della misura PNRR hanno preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall’aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all’intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte del Soggetto attuatore/Amministrazione aggiudicatrice.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all’art. 1.2.13 del C.S.A..

Relativamente al rispetto del principio del DNSH, si precisa che le attività oggetto della presente procedura non rientrano nelle categorie di seguito elencate:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente.

Trovano applicazione le misure per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’art. 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, in sede di gara i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire alla Stazione appaltante di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività (Modello 5). Nel caso di un'entità giuridica, il concorrente deve individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività. Ciò implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo. Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva si fa espresso rinvio al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

Come precisato dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" allegate alla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.8.2022, n. 30 nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il soggetto terzo (subappaltatore) cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni ad esso appaltate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento.

I concorrenti devono rilasciare la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi (Modello 6). Nel caso in cui il "titolare effettivo" come sopra individuato non coincida con alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, la dichiarazione di assenza del conflitto di interessi deve essere resa anche dal titolare effettivo. La dichiarazione è funzionale e necessaria alla stipulazione del contratto in caso di eventuale aggiudicazione: pertanto, la mancata produzione della stessa in sede di presentazione della domanda non assurge a motivo di esclusione dalla gara.

Come indicato nel capitolato trovano applicazione i Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi di cui al DM 23 giugno 2022 (CAM Edilizia).

5) SOGGETTI INVITATI – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. ex art. 4 dell'O.C. n. 109/2020, sono invitati alla gara gli operatori economici qualificati per la categoria d'opera riferibile all'intervento, preliminarmente individuati dal RUP.

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, secondo le disposizioni dell'art. 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti al paragrafo 6) e con le modalità ivi indicate.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario del servizio di progettazione posto a base della presente gara (progetto definitivo) non può partecipare agli appalti di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai fini di quanto sopra, si evidenzia che il progetto posto a base di gara è stato redatto dal seguente **gruppo di progettazione (RTP): “ING. BRONDI - ING. ZAVARELLA”** (ing. Carlo Brondi, ing. Vincenzo Zavarella, ing. Nicola Antonio Rondoni, geol. Sforza Simone, Dott. Gasperini Massimiliano, Ing. Taglieri Fabrizio). In ogni caso, i professionisti incaricati e le rispettive prestazioni progettuali sono tutti indicati negli elaborati del progetto posto a base di gara.

Si precisa che possono partecipare alla gara:

a) le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione (possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere) **che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione;**

b) le imprese attestate per prestazioni di sola costruzione oppure le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione che non dimostrino i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione, ATTRAVERSO un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice e all'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (incluso il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche), e precisamente:

- progettisti associati (in raggruppamento temporaneo con l'impresa di costruzioni):

il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'allegato Modello 2.

- progettisti incaricati:

qualora il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di raggruppamento temporaneo), il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Foligno e l'operatore economico stesso. In tale ipotesi, l'impresa concorrente è tenuta a comunicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando la volontà di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di progettazione mediante ricorso ad un soggetto qualificato di cui all'art. 46, comma 1, del Codice o a più soggetti tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi della lettera e) del succitato art. 46. **Ciascun progettista indicato, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei prescritti requisiti di carattere speciale tramite presentazione del Modello 2 e del DGUE. Il progettista indicato non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Non essendo un offerente, ma un collaboratore del concorrente, è consentita la sostituzione del progettista indicato con altro professionista (non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta né di modificazione soggettiva del concorrente).**

I progettisti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice devono possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. Ai consorzi stabili professionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), della legge 22 maggio 2017, n. 81 si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del Codice, in quanto compatibile.

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, in quanto compatibili, e di cui all'art. 4 del succitato decreto n. 263/2016. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice devono prevedere la presenza, quale **progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti dei requisiti di ordine generale e speciali previsti nei paragrafi seguenti.

Per l'attività di progettazione l'operatore economico può soddisfare i requisiti speciali richiesti con una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE

(in possesso dei requisiti di progettazione con il proprio staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 79, comma 7, del Regolamento e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

- 2.a) il mandante è un soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b) c), d), d-bis) ed f), del Codice;
- 2.b) il mandante è un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra i requisiti di progettazione mediante:

- 3.a) incarico a un singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), ed f), del Codice;
- 3.b) incarico ad un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostri i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

6.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell' "Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale", sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Foligno il 29/11/2021 e allegato alla documentazione di gara, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. La dichiarazione di accettazione è contenuta e può essere resa utilizzando i Modelli A e C predisposti dalla stazione appaltante.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta)**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta), non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato

di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per quanto concerne l'applicazione dei dispositivi per la **promozione dell'occupazione giovanile e femminile** e, segnatamente, la quota di genere delle nuove assunzioni, lo stesso decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC) ha evidenziato come una rigida applicazione della regola potrebbe determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. Sul punto, sembra allora il caso di evidenziare come, in ragione del tasso di occupazione femminile rilevato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore costruzioni, l'imposizione del raggiungimento della quota del 30% di occupazione femminile nelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione del presente appalto. In conseguenza di quanto sopra, **l'obbligo di cui all'art. 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021** viene circoscritto nel senso che segue: in caso di aggiudicazione del contratto e in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il concorrente, a pena di esclusione, si impegna a riservare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

6.2 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del

presente appalto.

Al candidato non stabilito in Italia ma in un altro stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del Codice o in altro registro commerciale corrispondente, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel paese nel quale è stabilito.

Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito Albo.

6.3 Requisiti speciali per i lavori

Ai sensi degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute nella Parte II - Titolo III (artt. da 60 a 96) del Regolamento con i relativi allegati e le parti ivi richiamate. Si applicano, altresì, limitatamente alle parti non abrogate dal Codice, le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 (da ora, Regolamento), l'**operatore economico singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso:

1) dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi, e precisamente:

1.a) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del Regolamento, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 – classifica III** e nella **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 – classifica I**.

oppure

1.b) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del Regolamento, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori (classifica III)**, con obbligo di subappalto necessario (**qualificante**) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non posseduta (OG11);

2) della **certificazione**, in corso di validità, del **sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO9000** rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione è comprovato mediante attestazione SOA (da caricare, preferibilmente, a Sistema; nel Modello 1 è, comunque, inserita una dichiarazione sul punto specifico) oppure mediante allegazione di copia scansionata della certificazione di qualità. In caso di raggruppamento temporaneo o aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei

limiti e alle condizioni indicate dall'art. 61, comma 2, del Regolamento. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il suddetto beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Il beneficio in argomento non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Le imprese per le quali risultati scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

N.B.: Nel caso di cui al precedente punto n. 1.b, la mancata specifica dichiarazione di volersi avvalere del subappalto per la categoria OG11 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

6.4 Requisiti per la progettazione

Le prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva devono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), e) ed f), del Codice in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di quelli di seguito meglio precisati.

1) Requisiti di idoneità:

a) requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi associati o indicati) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

requisiti del gruppo di lavoro:

per i professionisti che espletano l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto:

c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

2) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

d) fatturato medio per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, non inferiore all'importo posto a base di gara e pertanto **almeno pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00)**. L'Amministrazione ritiene il livello di fatturato richiesto necessario per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.

e) elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di trasmissione della presente lettera di invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari** all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella - Categorie, id e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi.

CATEGORIE E ID OPERE			L. 143/49 (corrispondenza)	Grado Complessità G	Importo delle opere €	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi €
EDILIZIA	E.08	... Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi ...		0,95	273.581,58	273.581,58
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato		0,95	326.237,90	326.237,90
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto...	III/a	0,75	20 691,72	20 691,72
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di	III/b	0,85	56 962,45	56 962,45

		raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico				
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente ...	III/c	1,15	75 498,87	75 498,87

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, delle categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Deve in ogni caso risultare l'oggetto, le categorie e ID delle opere progettate, il valore delle opere, l'importo e il periodo di esecuzione. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, delle categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Devono in ogni caso risultare l'oggetto, le categorie e ID delle opere progettate, il valore delle opere, l'importo e il periodo di esecuzione. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In ogni caso, ai fini della comprova, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante i servizi svolti.

È fatto **divieto** ai progettisti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

Lo stesso **divieto** sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

Per le categorie e ID E.08 e S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie “Impianti” – ID IA.01, IA.02 e IA.03, ai sensi delle Linee guida Anac n. 1, non è applicabile il criterio di cui all’art. 8 del d.m. 17.6.2016 secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” poiché nell’ambito della categoria “Impianti” convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Il suddetto requisito non è, pertanto, dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria “Impianti” ma contrassegnati da “ID Opere” differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all’ID “IA.04” che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all’ID “IA.03”. Ciò si desume anche dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. 17.6.2016.

N.B. Si precisa quanto segue:

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- Anac ha chiarito che “per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all’elenco di servizi (lett. e del presente paragrafo) ed ai servizi di punta, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”; per l’effetto, i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la “quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente.

Ai fini dell’espletamento dell’incarico è richiesta una **struttura organizzativa minima** in grado di fornire le seguenti prestazioni specialistiche:

- Progettazione architettonica,
- Progettazione strutturale,

- Progettazione impiantistica.

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa ovvero, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall'ordinamento vigente per la stessa.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. È, inoltre, indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È possibile che tutte le professionalità del Gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni, iscrizioni agli elenchi e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della Stazione appaltante.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo punto 1), in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del CONCORRENTE.

Nel caso di RTI, l'indicazione del nominativo del GIOVANE PROFESSIONISTA abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione è obbligatoria. Qualora il giovane professionista sia associato al raggruppamento quale mandante dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento. Il quinquennio per la qualifica di giovane professionista decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non dalla data di iscrizione all'Albo professionale.

6.5 Disposizioni per gli operatori economici che partecipano in forma associata

Per la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere **d), e), f) e g)**, del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento (senza il vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria di cui all'art. 83, comma 8, del Codice).

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le attività di progettazione, nel caso di RTP di tipo orizzontale (associato od indicato) di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, il requisito della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalla mandante. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione.

Per la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice, in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo: i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Per le attività di progettazione la sussistenza in capo ai consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dello stesso in capo ai singoli consorziati.

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice e degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 **non è consentito l'avvalimento per le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile superspecializzata OG11.**

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al paragrafo 6.4, è consentito avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione del sistema di gestione della qualità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Al progettista indicato è fatto divieto di ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto di apertura previsto dall'art. 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il candidato deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria, siccome elencati al **paragrafo 12.1, lettera E)**, della presente lettera di invito. Più specificamente, l'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, e dichiararli in gara mediante compilazione di un proprio **DGUE** nelle parti di esclusiva pertinenza, e deve rendere la dichiarazione integrativa di cui al **Modello 4** predisposto dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del candidato si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un candidato e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del candidato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al candidato di sostituire l'ausiliaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 3, del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al candidato la sostituzione dell'ausiliaria, con assegnazione di un termine congruo decorrente dalla data di ricezione della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

8) SUBAPPALTO

Il candidato indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 105, commi 1 e 14, del Codice, dall'art. 49, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:

- *"A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta densità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo".*

- *"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".*

Per i servizi di ingegneria, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238/2021, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline della ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo nonché l'impegno dello stesso ad assumersi e a rispettare i principi e gli obblighi del PNRR come meglio declinati al precedente paragrafo 4.

Qualora il concorrente si riservi la facoltà di subappaltare nei limiti di legge parte delle lavorazioni oggetto di affidamento, sarà tenuto all'osservanza dell' "Intesa per il rinnovo del patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Foligno sottoscritto il 29 novembre 2021 (allegato 10) ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 1 lett. b2) e comma 2 lett. b) e c). La comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo e le relative attività di verifica devono riguardare anche il subappaltatore.

9) GARANZIE E ASSICURAZIONI

- **In sede di gara:** ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto semplificazioni non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.
- **A carico dell'aggiudicatario:**
 1. garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice e del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 193 del 16/09/2022;
 2. polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per un importo corrispondente a quello del contratto, a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori e che preveda, inoltre, garanzia di responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00);
 3. polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00). La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10) SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara non è previsto il sopralluogo assistito dal personale della stazione appaltante.

11) MODALITÀ E TERMINI DI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nell'allegato Disciplinare telematico con timing di gara.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nel Timing di gara che costituisce parte integrante del disciplinare telematico.

L'operatore economico dovrà predisporre e caricare a sistema:

- A – Documentazione Amministrativa;
- B – Offerta Economica.

12) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE

(fatto salvo l'art. 83, comma 9, del Codice e quanto di seguito meglio precisato)

12.1 Documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce nella sezione "Doc. gara - Amministrativa" all'interno della scheda di gara presente a sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "Disciplinare telematico con Timing di gara", la busta digitale "A - Documentazione amministrativa" contenente la seguente documentazione:

- A) Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzioni ed eventuale procura;
- B) Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato ed eventuale procura;
- C) Modello 3 – DGUE;
- D) documentazione per il progettista indicato non concorrente (Modelli 2 e 3);
- E) documentazione in caso di avvalimento (tra l'altro, Modello 4);
- F) Modello 5 - dichiarazione titolare effettivo;
- G) Modello 6 - dichiarazione assenza di conflitto di interesse;
- H) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- I) PASSOE;
- J) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021);
- K) documentazione per i soggetti associati.

A) Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzione

Sono redatte in formato elettronico secondo l'allegato Modello 1 e sottoscritte

digitalmente; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante.

Nel Modello 1 il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Compilando il Modello 1 il concorrente dichiara, tra l'altro:

- (*fino all'aggiornamento del DGUE*) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. In particolare, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 1, lettera b-bis, al comma 4 e al comma 5, lettere b, c, c-bis, c-ter c-quater, f-bis e f-ter;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- (*per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta*) di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- (*per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta*) di assumersi l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- (*per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta*) di assumersi l'obbligo di consegnare

alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) una quota del trenta per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti richiesti per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, e segnatamente, di impegnarsi a rispettare tutti i principi e gli obblighi specifici imposti dal PNRR e dalla Misura cui accede il presente intervento;
- (*eventuale ai fini della preferenza a parità di offerta economica*) di utilizzare o di impegnarsi ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti (misura premiale di cui all'art. 47 comma 5 lett. a del D.L. 77/2021 convertito con la legge 108/2021).

La procura può essere presentata mediante:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal contraente;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si precisa che nel caso **di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere le dichiarazioni di cui alla **Sezione IV punto 47** del Modello 1 o del Modello 2, attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

- c. le categorie di lavoro e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti o delle imprese consorziate indicando, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, (nella **Sezione IV punti 45 o 46** del Modello 1 o del Modello 2) le categorie di lavoro e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In tutti i suddetti casi (punti 45, 46 e 47 della Sezione IV del Modello 1 o del Modello 2) le quote di partecipazione indicate da ciascun operatore raggruppato devono corrispondere, a pena di esclusione, alla propria qualificazione nel rispetto dell'art. 61, comma 2 e art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata ciascuna delle imprese constituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

Nel caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane** (art. 45, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 50/2016) o **consorzio stabile** (art. 45, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016), se il consorzio non concorre in proprio deve essere resa la dichiarazione di cui alla **Sezione IV punto 44 del Modello 1 e del Modello 2**.

B) Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato

Le dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato (mandante di un raggruppamento con l'impresa di costruzioni) sono redatte in formato elettronico secondo l'allegato Modello 2 e sottoscritte digitalmente; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti (RTP) già costituiti, il Modello 1 deve essere presentato dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto di tutti gli operatori economici mandanti; se non ancora costituiti, deve essere presentato da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute al precedente punto A).

N.B. Il progettista, in forma singola o associata, prescelto dall'operatore economico e solo INDICATO alla stazione appaltante, pur non essendo un concorrente, è, comunque, tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito (requisiti generali e speciali

di cui al paragrafo 6): a tale fine, oltre a produrre un distinto DGUE, può utilizzare lo stesso Modello 2 compilando i soli campi di relativa pertinenza (Sezioni I e III).

C) Modello 3 - Dichiarazone sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, redatta utilizzando il modello **D.G.U.E.** – (Modello 3) (Documento di Gara Unico Europeo) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 compilato in base al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti contenente le linee guida per la compilazione del DGUE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016. Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il modello DGUE deve essere redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante con firma digitale.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Questa parte è stata precompilata dalla stazione concedente e non necessita di alcun intervento da parte dell'operatore economico.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (ivi compreso il possesso di idonea attestazione **SOA**).

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la **compilazione della sezione C**. Il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso il concorrente voglia avvalersi del **subappalto** (facoltativo) si richiede la **compilazione della sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa riferimento” indicando l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6.1 della presente lettera d'invito (Sez. A-B-C-D).

Si precisa che le attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice (**Parte III.A e III.D.1 del D.G.U.E.**), devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3, con la precisazione che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese o devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A Punti 1 e 2 per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.4 punto 1) della presente lettera di invito;
- la sezione B Punto n. 1b) per dichiarare del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.4 punto 2) lett. d) della presente lettera di invito (*per dichiarare il possesso dei requisiti del progettista di cui al paragrafo 6.4 punto 2 a cura dell'impresa di costruzioni che si qualifica con il proprio staff di progettazione o del progettista associato*);
- la sezione C Punto n. 1b) per dichiarare del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.4 punto 2) lett. e) della presente lettera di invito (*per dichiarare il possesso dei requisiti del progettista di cui al paragrafo 6.4 punto 2 a cura dell'impresa di costruzioni che si qualifica con il proprio staff di progettazione o del progettista associato*);
- la Sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (anche ai fini della dimidiazione del massimale della garanzia provvisoria).
- *eventualmente* la sezione C n. 10 per dichiarare il subappalto necessario per la categoria scorporabile OG11.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei**, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il D.G.U.E. deve essere compilato e prodotto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Nel caso di **consorzi cooperativi**, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre (**Parte II.A del D.G.U.E.**). Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. I consorziati per conto dei quali il consorzio concorre devono presentare ciascuno un proprio D.G.U.E. debitamente compilato nelle sezioni A e B della parte II, in tutte le sezioni della parte III, nella parte IV sezione A e nella parte VI.

Nel caso di **progettista indicato**, lo stesso è tenuto a compilare la Parte II (Sezioni A e B), la Parte III (Sezioni A, B, C e D), la Parte IV (Sezioni A, B, C e D) e la Parte VI.

In caso di **avvalimento** le imprese ausiliarie sono tenute a sottoscrivere digitalmente e presentare ciascuna il proprio DGUE, compilando solo la Parte II (Sezioni A e B), la parte III (Sezioni A, B, C e D), la Parte IV (Sezione A e, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, Sezione D) e la Parte VI.

D) documentazione per il progettista indicato non concorrente (Modelli 2 e 3) – Il progettista indicato non concorrente deve compilare i Modelli 2 (si rinvia al N.B. di

cui alla lettera B che precede) e 3 (si rinvia alle indicazioni appena sopra riportate – lett. C che precede).

E) Documentazione in caso di avvalimento - Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (**Modello 3**), contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A-B, alla Parte III, Sezioni A-B-C-D, alla Parte IV, Sezione A, Punto 1, e in relazione al requisito oggetto di avvalimento, Sezioni A, Punto 2, C-D, e alla Parte VI;
2. dichiarazione integrativa, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**Modello 4**);
3. **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
4. dichiarazione titolare effettivo (**Modello 5**);
5. dichiarazione assenza di conflitto di interesse (**Modello 6**);
6. **PASSOE**.

F) Modello 5 - Dichiarazione titolare effettivo – Si rinvia al paragrafo 4.

G) Modello 6 - Dichiarazione assenza conflitto interessi () – Si rinvia al paragrafo 4.

H) Ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, pari ad € 90,00 (Euro novanta/00) recante evidenza del codice identificativo gara (CIG) e della data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità potrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> . L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

I) Documento PASSOE rilasciato dal servizio "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE" comprovante la registrazione al servizio per la verifica del

possesso dei requisiti.

Ciascun concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al servizio “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE” e, individuato il CIG per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice «PASSOE». Il codice PASSOE, dopo essere stato generato, dovrà essere firmato digitalmente e dovrà essere inserito nella «Documentazione amministrativa».

J) Copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d’inoservanza dei termini previsti dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’art. 47, comma 2, del decreto legge n. 77/2021).

K) I soggetti associati devono presentare:

- (*consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane*): **atto costitutivo e statuto del consorzio** in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.
- (*raggruppamenti temporanei già costituiti*): **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria, prima della data di presentazione dell’offerta, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
- (*consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) **atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE** in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

CAUZIONE PROVVISORIA: ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modifiche dalla L. 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016.

N.B. La presentazione e il caricamento della documentazione amministrativa richiedono le seguenti operazioni:

- a)** tutti i file della documentazione amministrativa devono essere in formato .pdf;
- b)** alcuni file della documentazione amministrativa (dichiarazione sostitutiva integrativa, DGUE, ulteriori dichiarazioni sostitutive, ecc.) **devono essere singolarmente sottoscritti con firma digitale** dai rispettivi soggetti dichiaranti;
- c)** i file di cui alla precedente lettera b) (in formato .pdf.p7m), predisposti secondo le indicazioni della presente lettera invito, devono essere inseriti in un’unica

- cartella .zip insieme alla restante documentazione amministrativa richiesta (PASSOE, ricevuta di pagamento del contributo ANAC, ecc.);
- d) si rimanda all'interno del Disciplinare telematico per gli obblighi di firma digitale della cartella .zip e per le modalità di caricamento in piattaforma della cartella stessa.

12.2 Offerta Economica

Nella apposita sezione presente nella scheda di gara l'operatore deve indicare, **pena l'esclusione:**

- a) RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicare sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara (progettazione ed esecuzione pari ad € 778.250,61);
per i lavori:
- b) corrispondente importo contrattuale, al netto del ribasso unico offerto ma comprensivo dei costi della sicurezza non riducibili pari ad € 29.556,43.
- c) importo dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
per la progettazione:
- e) corrispondente importo contrattuale per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso unico offerto.

Con riferimento alle prestazioni di progettazione, trattandosi di servizio di natura intellettuale non è richiesta l'indicazione dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale unico offerto e i corrispondenti importi contrattuali delle singole prestazioni richieste, **prevale il ribasso percentuale** con conseguente rideterminazione dei valori con lo stesso incongruenti.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. **Il progettista è tenuto a sottoscrivere l'offerta economica solo se partecipa in associazione con l'impresa di costruzioni.**

Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

Si rimanda all'interno del Disciplinare telematico per tutte le informazioni relative a predisposizione e caricamento in piattaforma della cartella stessa.

13) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Comune di Foligno Piazza della Repubblica 10 – ingresso Via Colombo Antonietti, 4 IV Piano Sala Crispolti-Peccati, nella data e l'ora indicata nel Timing di gara.

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nelle sedi, nei giorni e agli orari che saranno comunicati di volta in volta ai concorrenti mediante pubblicazione di apposito avviso nell'ambiente "Chiarimenti" della piattaforma telematica almeno un giorno prima della data fissata.

Nello stesso modo si procederà per la comunicazione delle successive sedute pubbliche.

La Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90, per la sola fase di gara, assistita da due testimoni, procederà nella prima seduta pubblica al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà quindi, telematicamente, all'apertura della documentazione amministrativa e a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- verificare che le imprese ausiliarie non partecipino alla gara in altra forma o per più di un concorrente e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dagli atti di gara e dalle altre disposizioni vigenti;
- ad attivare eventualmente il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il predetto seggio di gara procederà, quindi, all'apertura delle offerte economiche, dei soggetti rimasti in gara (in caso di attivazione del soccorso istruttorio in una seconda seduta all'esito del suddetto sub-procedimento).

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia risultante dall'applicazione dell'art. 97, commi 2 e

2bis del Codice; si rinvia al paragrafo 3.10.

Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte "anomale" la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con l'eventuale ausilio dei propri uffici.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo del codice si procederà, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) eventualmente in contraddittorio con il concorrente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (costo del personale) qualora l'importo indicato dall'operatore economico in sede di gara risulti pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, nel progetto definitivo dell'intervento e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal candidato, da giustificare, comunque, la suddetta verifica.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione verrà disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Foligno.

Si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell'aggiudicatario tramite il servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara, si procederà "ipso jure" all'annullamento dell'aggiudicazione e all'attivazione delle sanzioni ammesse dalla legge, salvo eventuali responsabilità penali rilevate.

Fermo quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la stazione appaltante si riserva di procedere con le modalità ordinarie o attraverso la piattaforma telematica "Net4market", soprattutto nel caso in cui problemi tecnici nel funzionamento del Sistema AVCpass determinino un rallentamento nello svolgimento della fase di verifica

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto di appalto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario previa presentazione della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e delle assicurazioni di cui al precedente paragrafo 9.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. E' esclusa la competenza arbitrale.

14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita per la seduta pubblica, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- La graduatoria dei candidati verrà pubblicata all'interno della scheda di gara presente sulla piattaforma telematica di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell'esperimento.
- Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Perugia le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Repubblica n. 10, 06034 Foligno (PG), pec comune.foligno@postacert.umbria.it centralino 0742/3301.

Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è l'Avv. Annalisa Luciani, pec avvannalisaluciani@puntopec.it, tel. 0744/903125.

Responsabili del trattamento – Il titolare del trattamento nomina i Responsabili dei trattamenti il cui elenco è presente presso la sede del Comune di Foligno e disponibile su richiesta dell'interessato.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I dati Personalni (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 n. 2) GDPR I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato ai nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 paragrafo 1 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo “diffusi”, ma potranno essere “comunicati”, senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l’adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dei dati – I dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell’Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai dati personali si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Si potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all’esercizio dei diritti.

L’autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.

Modalità di esercizio dei diritti – Si potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

Foligno, 30/05/2023

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Arianna Lattanzi
(firmato digitalmente)